

C.I.S.A. 12
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

Comuni di Nichelino – Vinovo – None – Candiolo

Via Cacciatori n. 21/12 – 10042 NICHELINO (TO)

C.F. 94035580011

Determinazione n. 3 del tre/febbraio/duemilaventicinque

Proposta n. 14/2025 dell'Area Anziani

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP CON IL SERVIZIO SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI TERRITORIALI A SOSTEGNO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELLA FRAGILITA' DELLE PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA' DEL TERRITORIO DEL CISA 12 – CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI NICHELINO, NONE, VINOVO, CANDIOLO. PUBBLICAZIONE AVVISO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANZIANI

Visto il vigente Statuto Consortile.

Richiamati i seguenti atti:

- *Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.2 del 13.01.2025 di approvazione del Piano Programma comprensivo degli strumenti di programmazione per il triennio 2025-2027;*
- *Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.3 del 13.01.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027;*
- *Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 13.01.2025 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG Contabile per il triennio 2025-2027.*
- *Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 5 del 30/1/2025 di approvazione delle linee di indirizzo per la co-progettazione dei servizi di assistenza domiciliare e dei servizi territoriali a sostegno della non autosufficienza e della fragilità delle persone anziane e con disabilità del CISA 12 – Consorzio intercomunale dei Comuni di Nichelino, None, Vinovo, Candiolo*

Premesso che il CISA 12 necessita di avviare la procedura di evidenza pubblica, di natura non competitiva, finalizzata alla selezione di enti del terzo settore interessati a collaborare in partnership con il servizio sociale nella co-progettazione e gestione dei servizi di assistenza domiciliare e dei servizi integrativi alla domiciliarità dei comuni di Nichelino, None, Vinovo e Candiolo;

Richiamati inoltre

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

- la Legge 328/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati;
- la Legge Regionale n. 1/2004 *“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”* con particolare riferimento all'art. 11 ai sensi del quale la Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953 *“Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione”* che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, prevede che, nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del Terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini: ciò comporta il loro coinvolgimento nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi;
- l'art. 55 del D. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- il primo comma dell'art. 55 CTS recita: *“In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;
- in particolare, l'art. 55, comma 3, prevede che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”*;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha dettagliato ~~preesisto~~ il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del CTS e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co-progettazione;

Considerato che:

- la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...). La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che *«non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico»* (n. 131 del 2020);

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS; l'art. 55, al riguardo, fornisce due indicazioni di cui tener conto nella sua applicazione:
 - a) da un lato, l'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione, quale esito "naturale";
 - b) dall'altro, tale istituto è riferito a "specifici progetti di servizio o di intervento";
- occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS, dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/3/2021 e dal Regolamento consortile per la regolamentazione dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore in attuazione del Codice del Terzo Settore;

Dato atto che sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione che risulta auspicabile, nell'ottica di costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi, per attuare la funzione programmatica con un ampio coinvolgimento degli Enti di Terzo settore e di altri soggetti della cittadinanza attiva e del tessuto sociale e produttivo del territorio;

Evidenziato inoltre che:

- nel diritto dell'Unione Europea i Trattati non impongono un alcun modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri di organizzare i propri Servizi di Interesse Generale (SIG) nel modo che ritengano più opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale;
- a tale proposito, si richiama la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa "ai servizi del mercato interno", il cui art. 1 (Oggetto) stabilisce, fra l'altro, che "(...) 3. *La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (...)*"
- nel considerando n. 114 della Direttiva appalti 2014/24/UE si afferma che «*certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. (...) Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione*».
- in tali ultimi casi, anche qualora si sia in presenza astrattamente di SIEG, in casi in cui gli Stati membri apprestino un modello organizzativo ispirato al principio di solidarietà (come, ad es., nel caso della co-progettazione o della convenzione), che preveda il coinvolgimento di soggetti privi dello scopo lucrativo, tenuto conto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della regia pubblica dell'intervento, dovrebbe essere prevista l'applicabilità della sola disciplina nazionale, quale espressione, in tal senso, delle diverse «tradizioni culturali» e, si potrebbe aggiungere, «costituzionali».

Visti

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 124/2017 e s.m.i.

Visto il testo dell'Avviso (Allegato 1) corredato dall'Istanza di manifestazione di interesse (Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dato atto, infine, che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000

P R O P O N E

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare il procedimento di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership con il servizio sociale per l'attuazione di azioni volte al potenziamento della rete di servizi a sostegno della domiciliarità, con gestione delle risorse in partenariato pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione;
3. di approvare l'Avviso di co-progettazione di cui all'Allegato 1 e l'Istanza di manifestazione di interesse di cui all'allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono assolte dal Dirigente, Dott. Marco Manosperti;
5. di disporre, in relazione ai principi di trasparenza e pubblicità, la pubblicazione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati in forma integrale sul sito istituzionale dell'Ente;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
7. di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii, e degli artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013
8. di disporre la pubblicazione del presente atto in Albo Pretorio e sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.33/2013

PARERI ACQUISITI TRAMITE PROCEDURA INFORMATICA SISCOM – VENERE

Parere di Regolarità Tecnica (art. 147 bis TUEL D. Lgs. 267/2000)

Il Responsabile dell'Area Anziani
Monia Chiappetta
parere favorevole

Il Responsabile dell'Area Disabili
Daniela Crescente
parere favorevole

IL DIRETTORE

Vista la proposta sopra riportata.

Visto l'articolo 107 del TUEL D. Lgs. n.267/2000 che definisce le competenze dirigenziali.

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Dato atto che in ordine alla proposta in oggetto sono stati acquisiti, attraverso la procedura informatica gestionale in uso, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n.267/2000, come in precedenza riportati.

Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel termine di 60 gg., ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

DETERMINA

Di approvare in via definitiva la proposta in oggetto.

IL DIRETTORE
Marco Manosperti
*Firmato digitalmente**

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.*

Documento prodotto con sistema automatizzato del CISA 12. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.